

CIRCOLARE n.94	CREMA, 20.11.2024
Modalità di Pubblicazione:	Destinatari:
- Albo elettronico - Albo cartaceo - CARTELLA DI CLASSE	- A tutti i docenti - A tutti gli studenti e loro famiglie - e p.c. Personale ATA

FREQUENZA OBBLIGATORIA ALLE LEZIONI: informazione a studenti e famiglie

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e della CM n.20 del 04/03/2011, la frequenza di almeno **TRE QUARTI** dell'orario annuale personalizzato al fine di motivarli al massimo impegno di presenza a scuola per garantire loro continuità di apprendimento.

Al fine di agevolare la conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, si comunica il monte ore annuale di riferimento standard dei curricoli presenti in istituto comprensivi delle attività aggiuntive obbligatorie di arricchimento dell'offerta formativa unitamente al limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno:

CLASSI		MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MINIMO ORE PRESENZA (75%)
1e – 2e	LICEO SC. S.A.	957	718
3e	LICEO SC. S.A.	990	743
4e	LICEO SC. S.A.	1.023	767
5e	LICEO SC. S.A.	990	743
1e	IST. TEC.	1.089	817
2e-3e-4e-5e	IST. TEC.	1.056	792

Il DPR 122/2009 prevede inoltre che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale)".* Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative e a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

In questa prospettiva il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 05.10.2023 che per casi eccezionali, i Consigli di classe possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:

- Le assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.
- Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
 - Assenze continuative per gravi motivi di salute (quarantene comprese);
 - Assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie o per fisioterapia;
 - Assenze per sottoporsi a donazione di sangue;
 - Assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza distinzioni fra le varie discipline sportive;
 - Assenze motivate per l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
 - Casi documentati seguiti dai servizi sociali o specialistici.
- Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASST e/o presidi

ospedalieri. Tale documentazione deve essere protocollata (eventualmente al riservato) e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto.

4. L'assenza dalle lezioni curriculari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.
5. Le assenze degli studenti dalle lezioni curriculari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola non rientrano nel computo complessivo delle assenze.
6. Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curriculari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza.
7. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Si ribadisce infine che il servizio di REGISTRO ELETTRONICO per genitori fornisce informazione costante ed aggiornata circa l'effettivo numero di assenze a carico di ciascuno studente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini